

- Avv Angela Costa
- +39 091 340837
- acosta@ergon.palermo.it

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Profili di Responsabilità penale e civile



La struttura del D.Lgs. 81/08





- Avv Angela Costa
- +39 091 340837
- acosta@ergon.palermo.it

Le figure in cantiere

I soggetti

- Il Committente
- Il Responsabile dei lavori
- Il Progettista
- Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
- Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
- Il Direttore dei Lavori
- L'impresa affidataria
- Le imprese esecutrici
- I lavoratori autonomi
- Il preposto
-



D.Lgs. 81/08 Art. 89 - Definizioni

b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;



Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Committente

- ▶ L'espressione "per conto" è da intendersi come "per incarico di" o "in nome".
- ▶ Oppure ancora "a favore di" chi abbia comunque interesse nella esecuzione dell'opera. Questa figura in quanto tale stipula il contratto, perché si avvantaggia della sua realizzazione o perché è stato delegato ad occuparsene.
- ▶ Il principio emerge dall'esame della sentenza n. 34893/19 della Cassazione, IV Sez. penale.
- ▶ la Corte ha assolto la moglie del comproprietario che aveva appaltato l'opera. Discostandosi quindi dalla sentenza di condanna inflitta dai giudici di merito a due coniugi nella esecuzione di alcuni lavori. Nel cantiere infatti si era verificato un infortunio mortale occorso a un operaio dipendente di una impresa appaltatrice.

Committente art. 90

Il committente ... si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15, in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde **pianificare** i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Riunione di coordinamento preliminare

Durante la riunione di coordinamento preliminare, la presenza del committente?

1. Il committente potrà partecipare qualora lo ritenga necessario



Committente art. 90

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, **designa il coordinatore per la progettazione.**

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, **designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

Direttore dei lavori

- ▶ Il direttore dei lavori è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di **assistere e sorvegliare i lavori**, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza

- ▶ Il direttore dei lavori, se è provvisto dei requisiti previsti dalla [dlgs 81/08](#), svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 101 com 3 lett. d).

Coordinatore per la sicurezza in cantiere

La figura del Coordinatore per la sicurezza assume oggi due funzioni, che possono eventualmente essere ricoperte anche da due professionisti diversi.

- ▶ La prima funzione è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di **progettazione** (CSP), che svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell'opera dei lavori;
- ▶ la seconda è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di **esecuzione** (CSE), che svolge i suoi compiti in fase di realizzazione dell'opera.

Ruoli di CSP e CSE

Piano di Sicurezza e Coordinamento:

- ▶ Il CSP quindi si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (**PSC**), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.),
- ▶ mentre il CSE si occupa di garantirne **dinamicamente** l'attuazione, per tutta la durata dei lavori.

D.Lgs. 81/08 Art. 89 - Definizioni

e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91;

CSP



Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

D.Lgs. 81/08 Art. 89 - Definizioni

f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese *affidatarie ed* esecutrici o un suo dipendente o il RSPP da lui designato.

CSE

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

D.Lgs. 81/08 - Art.91 Gli obblighi del CSP

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione ha il compito di:

- 1) **redigere il piano di sicurezza e di coordinamento PSC;**
- 2) **predisporre un fascicolo** contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

- ▶ Diversa è la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Questa, viene nominata qualora si sia in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanee, e qualora sopravvengano nuove imprese affidatarie.
- ▶ La nomina del CSE è un obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori.
- ▶ Un ruolo assolutamente operativo che prende forma e sostanza al momento dell'avvio delle opere.
- ▶ Rispetto al CSP, il CSE è un professionista esecutivo che ha il compito di seguire meticolosamente il corretto andamento dei lavori.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

- ▶ Ha compiti di continua vigilanza e controllo nel cantiere.
- ▶ Per questo motivo, deve osservare il cantiere, assicurarne la correttezza e la sicurezza, segnalare inadempienze al committente o al responsabile dei lavori, e nell'ipotesi in cui questi non seguisse le sue indicazioni, può segnalare le inadempienze e le irregolarità totali alle ASL territoriali e alla Direzione Provinciale del lavoro.

Sicurezza
Avv. Angela

Obblighi a carico del CSE

- La vigilanza in cantiere
- La verifica del POS
- L'aggiornamento del PSC
- Organizzazione della cooperazione e coordinamento delle imprese e lavoratori autonomi e reciproca informazione
- Il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori (RLS)
- La segnalazione delle inosservanze al committente, dalla contestazione scritta alla comunicazione di inadempienza agli organi di vigilanza
- L'eventuale sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv. Angela Costa

Art. 92 - Obblighi del coor. per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, **l'applicazione**, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, **delle disposizioni** loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art. 100, **ove previsto**, e **la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro**;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per l'esecuzione)

b) verifica l'idoneità del POS piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, **ove previsto**, **adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo** di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), **in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute**, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

Art. 92 - Obblighi del coor. per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la **cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione**;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per l'esecuzione)

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli **accordi tra le parti sociali** al fine di realizzare il coordinamento tra RLS finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il coordinatore per l'esecuzione)

Art. 92 - Obblighi del coor. per l'esecuzione dei lavori

e) **segnala al committente** o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, **le inosservanze alle disposizioni** degli art. 94 (**lavoratori autonomi**), 95 e 96 e **97, com 1 (imprese esecutrici)**, alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, **ove previsto**, e **propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.**


Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- *(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il coordinatore per l'esecuzione)*

f) **sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni** fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per

Coordinatore / alta vigilanza





- Avv Angela Costa
- +39 091 340837
- acosta@ergon.palermo.it

La giurisprudenza

Anno 2024

Cassazione Penale, Sez. 3, 08 maggio 2024, n. 18040

Con sentenza del 14/09/2023, il Giudice per le indagini preliminari, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava A.A. responsabile del reato di cui all'art. 158, com 2, lett. a), in relazione all'art. 92, comma 1, lett. f) [D.Lgs. 81/2008](#) - perché in qualità di coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori che si stavano eseguendo presso il cantiere di S, **ometteva di procedere alla sospensione dei lavori** che si stavano eseguendo nel cantiere, in considerazione della pericolosità del medesimo a causa delle condizioni climatiche avverse e della presenza di lastre di ghiaccio sul percorso.

Art. 158 **Sanzioni per i coordinatori**

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione **dell'art. 91, comma 1;**

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

- ▶ a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione **dell'art. 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;**
- ▶ b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione **dell'art. 92, comma 1, lettera d).**

difesa

In difesa si argomenta che il coordinatore per la fase di esecuzione opera laddove esista un "rischio interferenziale", inteso come "rischio derivante dalla convergenza di articolazioni di aziende diverse verso il compimento di un'opera unitaria" e, più in generale come presenza nel medesimo contesto di più imprese chiamate a svolgere specifiche e distinte attività in base ciascuna ad uno specifico contratto;

il coordinatore ha un **potere di intervento diretto solo quando constati direttamente gravi pericoli** (art. 92, comma 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008);

difesa

secondo la giurisprudenza di legittimità **non sussiste a carico del coordinatore un obbligo di vigilanza e di presenza continua in cantiere**, in quanto un obbligo di vigilanza continua sulle attività svolte in cantiere è di pertinenza delle figure responsabili delle imprese affidatane ed esecutrici e, quindi, del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di tale imprese; la sentenza impugnata aveva, al contrario, attribuito al coordinatore gli stessi compiti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, ignorando la chiara distinzione individuata dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.

difesa

... la **vigilanza sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda le condizioni metereologiche, rimane sempre di competenza del datore di lavoro** e dei suoi collaboratori, in base alla previsione dell'art. 96, comma 1, lett. d) [D.Lgs. 81/2008](#);

nella specie, il dovere di vigilare e di impedire che il lavoratore andasse in una zona che presentava dei punti ghiacciati era solo esclusivamente del datore di lavoro che in quel momento sovrintendeva alle lavorazioni e nessun obbligo gravava sul ricorrente;

il rischio della presenza di ghiaccio non costituiva un rischio interferenziale su quale il predetto aveva l'obbligo di intervenire in quanto coordinatore,

difesa

in tema di infortuni sul lavoro, la **funzione di alta vigilanza** di cui all'art. 92 [D.Lgs. 81/2008](#) che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori - che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e **non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni**, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto),

salvo l'obbligo di adeguare il POS piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori **e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate** (Sez.4, n. [24915](#) del 10/06/2021,F!.v.281489 - 01).

difesa

La legge delinea, poi, sul CSE una funzione peculiare, rispetto al generale compito di alta vigilanza che grava su tale figura della sicurezza, aspetto che qui rileva (Sez. 4, n. [14636](#) del 23/3/2021, Scalise; Sez. 4, n. [27165](#) del 24/5/2016, Battisti, Rv. 267735):

egli, oltre ai compiti specificamente assegnatigli dall'art. 92, svolge una **autonoma funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale** e, sebbene non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, **mantiene l'obbligo di attivarsi, in caso di sussistenza di un pericolo** nei termini di cui all'art. 92 c. 1, lett. f), cit.

Tale ultimo obbligo, tuttavia, non è correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire, poiché egli risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell'esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale.

Tale interpretazione discende direttamente dalla lettera della legge: alla lett. e) della norma richiamata, infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la violazione di obblighi assegnati ad altre figure della sicurezza, proponga la sospensione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, previa contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese.

La successiva ipotesi di cui alla lett. f), invece, non è correlata al riscontro di specifiche violazioni da parte delle altre figure di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente. Pertanto, a tal fine, **diventa rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo al coordinatore medesimo, sul quale, come sopra ricordato, non grava l'obbligo di una presenza costante in cantiere.**



• Avv Angela Costa
• +39 091 340837
• acosta@ergon.palermo.it

La giurisprudenza

<https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/le-responsabilita-del-coordinatore-per-l-esecuzione-sentenze-del-2023-AR-23343/>

Anno 2023

Cassazione Penale Sez.IV 20 feb 23 n.7013

- ▶ La Corte si è pronunciata sulle responsabilità di un datore di lavoro e di un coordinatore di cantiere (geometra A.A.) per il reato di omicidio colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche.
- ▶ La Cassazione ha confermato la condanna del datore di lavoro ma ha annullato la sentenza di condanna del coordinatore con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per nuovo giudizio.

Di fatto

avendo il Comune appaltato i lavori per la realizzazione di una pista forestale alla società “R.moter”, nel 2015 il dipendente della stessa, mentre stava procedendo con una motosega all’abbattimento di un’alta betulla, è stato colpito al capo (non si è accertato se nell’occasione protetto da casco o meno) da un pesante ramo, che gli ha provocato gravi fratture che lo hanno condotto a morte”

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile

per avere solo assai genericamente previsto nel **Piano Operativo Sicurezza P.O.S.** il rischio di caduta di oggetti dall’alto, senza fare specifico riferimento alle evenienze che possono accadere in un fitto bosco, quale, ad esempio, quella dell’albero che, cadendo, colpisca un altro albero, e

per avere **omesso di informare e di formare adeguatamente** il lavoratore dipendente, anche tenuto conto che la società era un’impresa edile, non un’impresa boschiva, che era la prima volta che si accingeva a tale tipo di attività, che la vittima, che generalmente era impiegata come autista, non aveva mai svolto in precedenza l’attività di taglialegna e

che non erano state disposte efficaci misure per la **verifica circa l’effettivo impiego dei DPI**, primo tra i quali il casco protettivo.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Il coordinatore non è stato ritenuto responsabile

Per quanto concerne il geometra "che era stato **nominato coordinatore della sicurezza dal Comune committente, premesso che, diversamente dalle previsioni, non si aveva, in realtà, la presenza di più ditte da coordinare**, i Giudici di merito hanno ritenuto che lo stesso abbia, tuttavia, **effettivamente svolto l'incarico**, recandosi più volte nel cantiere boschivo, così di fatto **ingerendosi** nella esecuzione dei lavori, ed in un'occasione in particolare contestando formalmente il mancato impiego del casco protettivo."

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Funzione di alta vigilanza

la decisione impugnata non tiene conto dei seguenti - consolidati - **principi di diritto**: «In tema di infortuni sul lavoro, **la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori - che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale**, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Area di rischio

l'area di rischio governata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori si individua in base all'area di intervento di tale garante, **dal piano di sicurezza e coordinamento**, all. XV al dell'81, che comprende:

oltre ai **rischi connessi all'area di cantiere** e all'organizzazione di cantiere,

anche **i rischi interferenziali** connessi alle lavorazioni (cd. rischi generici), **tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell'attività della singola impresa, di competenza del datore di lavoro, in quanto non inerenti all'interferenza fra le opere di più imprese.**

Chiarisce la Corte - *"dovendosi applicare tali principi, occorre convenire con il ricorrente circa la **non necessità, nel caso di specie, di nomina del coordinatore per la sicurezza**, poiché, come spiegato nelle sentenze di merito, la originaria ipotesi di compresenza di più ditte impegnate nel cantiere non si è in concreto realizzata, essendovi unicamente la presenza della "R."*

*"il punto che non sembra essere stato colto appieno dai Giudici di merito è che si dà atto essersi A.A. comportato in concreto come se vi fosse necessità del coordinatore, pur non essendovi compresenza di più imprese, prima redigendo un piano, che si assume generico, poi effettuando accessi e segnalando formalmente la necessità di corretto uso dei caschi - e si tratta di circostanze di fatto non contestate dal ricorrente - senza, tuttavia, **approfondire le implicazioni, logiche e giuridiche, di tale ricognizione di un ruolo svolto ovvero di ruoli svolti "di fatto".**"*

A partire da ciò, *"la Corte di merito non si è posta la domanda, che sarebbe stata doverosa, se A.A. si sia, per così dire, **"volontariamente accollato" la posizione di garanzia di coordinatore per la sicurezza, impropriamente impiegando in sentenza (p.14), per descrivere il ruolo di A.A., il termine "ingerenza"**, che, invece, a rigore, dovrebbe riferirsi alla condotta attiva di più imprese, volendo intendere - deve ritenersi - lo svolgimento di fatto delle funzioni tipiche del garante, in specie coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione, mediante un **comportamento concludente** consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto."*

*"ove si risponda a tale domanda in senso affermativo, non ci si è interrogati circa le conseguenze che possano/debbero trarsi da tale **"autoassunzione"**, tenendo a mente la distinzione [...] tra: coordinatore per la progettazione, ai sensi degli artt.90, com 3, e 91 del d.lgs. 81/08, che ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (acronimo: P.S.C.), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori; e coordinatore per l'esecuzione dei lavori"*

Cassazione Penale Sez.IV 13 gen 23 n.927

Condanna del *“legale rappresentante della impresa edile, società capogruppo di un’associazione temporanea di imprese (A.T.I.) appaltatrice dei lavori di ampliamento del cimitero di [...], nonché datore di lavoro”* e del *“coordinatore in fase di esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento, nominato dalle imprese facenti parte dell’indicata A.T.I.”*.

Essi erano stati ritenuti responsabili del *“decesso di V.R. - operaio assunto “in nero” da M.P. - che, intento ad allestire un ponteggio per effettuare dei lavori in quota all’interno del suddetto cimitero, aveva urtato con un’asta di alluminio, usualmente adoperata per livellare il calcestruzzo dell’impalcato dei loculi, una sovrastante linea elettrica a media tensione, rispetto alla quale non era posto a distanza di sicurezza, per l’effetto rimanendo folgorato da una scarica elettrica che lo aveva fatto cadere da un’altezza di circa 3,5 metri, provocandone il decesso.”*

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Conferma della responsabilità

Quanto alla posizione del coordinatore P.L., **non sono fondate secondo la Cassazione** *“le doglianze con cui il P.L. ha inteso eludere il riconoscimento della sua responsabilità penale sia affermando:*

- ▶ *che il piano di sicurezza e coordinamento non sarebbe stato da lui redatto*
- ▶ *e che il piano operativo di sicurezza non avrebbe avuto nessuna significativa incidenza (terzo motivo di ricorso),*
- ▶ *sia ritenendo di aver costantemente svolto la supervisione sui lavori (quinto motivo di ricorso),*

apparendo, di contro, congruamente espletato il processo motivazionale con cui la Corte di merito ha, invece, ritenuto di riconoscere, con argomentazioni prive di ogni illogicità, la responsabilità penale dell’imputato.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Condotta omissiva

A parere della Corte, è stato diffusamente evidenziato, infatti, come il P.L. avesse contribuito causalmente al decesso del V.R., in particolare per:

- ▶ essere rimasto totalmente **inerte pur a fronte di diverse irregolarità presenti nel cantiere;**
- ▶ non aver segnalato all'operaio che stava svolgendo attività lavorativa in carenza di regolare contratto di assunzione;
- ▶ **non aver evidenziato i notevoli rischi connessi allo svolgimento di lavori in prossimità di cavi aerei dell'elettricità."**

Ed "ancor più chiaramente, è stata individuata come **condotta omissiva eziologicamente correlata** alla verifica del mortale incidente la circostanza che il P.L., nella posizione di garanzia ricoperta, **non si fosse adoperato «per segnalare al datore l'utilizzo di uno strumento metallico non presente nel Piano, ma nei fatti utilizzato quotidianamente dagli operai che, fino a dodici giorni prima il decesso del V.R., era stato utilizzato per completare l'impermeabilizzazione dei loculi lato est, come risulta dal suo ultimo sopralluogo effettuato in cantiere**

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale Sez.IV 13 gen 23 n.939

la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di C.A., "ritenuto responsabile, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, **dell'omicidio colposo**, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, del lavoratore che nell'espletamento delle proprie mansioni è caduto dal tetto dell'immobile in costruzione non essendo il relativo ponteggio dotato di idoneo parapetto."

La Corte d'Appello, così come in precedenza il Tribunale, aveva "ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato in considerazione della circostanza per la quale **il parapetto**, la cui apposizione costituiva necessario presidio di sicurezza, **avrebbe evitato l'evento.**"

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Condanna

La Corte d'Appello, in particolare, *“oltre a ritenere quanto innanzi per aver fatto proprio il sapere scientifico del perito, escusso in dibattimento nel corso del quale ha evidenziato gli esiti peritali anche mediante la proiezione di un filmato relativo a una simulazione virtuale, ha esplicitato gli elementi dai quali ha argomentato **l'insussistenza del detto parapetto**, invece eseguito, con listelli in legno e rete termosaldata, nel periodo intercorrente tra il sinistro e il sopralluogo dei tecnici (circa 1 ora e 45 minuti).”*

Cassazione Penale, Sez.IV, n. 48654 del 22 dic 22

Gli obblighi dell'**appaltatore** non vengono meno per il semplice fatto che le lavorazioni si svolgano in un ambiente messo a disposizione dal committente, qualora il rischio da prevenire inerisca alla specifica lavorazione allo stesso commissionata.

Condanna del datore di lavoro appaltatore

- ▶ infortunio dovuto alla caduta di un lavoratore dalla copertura di un capannone a seguito dello sfondamento di un lucernario in plexiglas
- ▶ la Corte di Cassazione la quale ha rigettato il ricorso presentato dal datore di lavoro condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile di **lesioni personali** per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonché nella violazione della disposizione antinfortunistica per avere omesso di valutare nel DVR **il rischio relativo all'esecuzione dei lavori su coperture di edifici o capannoni industriali e per non avere previsto altresì l'utilizzo, per l'esecuzione di tali lavori, di attrezzature come ponteggi e trabattelli.**

Condanna del datore di lavoro appaltatore

- ▶ In ogni caso, ha aggiunto la suprema Corte, i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia che è comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, essendo egli tenuto in quanto tale a verificare la sicurezza dei lavori affidatigli.

Corte di cassazione

- ▶ Cassazione Penale, Sez. 4, 07 febbraio 2019, n. 5893 - Caduta dall'alto durante i lavori di ricopertura dei pannelli. Prescrizione e interessi civili
- ▶ Cassazione Penale, Sez. 4, 25 gennaio 2021, n. 2845 - Caduta dal ponteggio durante la realizzazione delle soglie di un balcone. Responsabilità del CSE per la mancata verifica di adeguatezza del POS della ditta appaltatrice
- ▶ Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18951 - Operaio precipita con una autobetonpompa nella scarpata: responsabilità del coordinatore che non prevede nel PSC il rischio inerente la posa del calcestruzzo percorrendo strade con dislivelli
- ▶ Cassazione Penale, Sez. 4, 26 maggio 2021, n. 20810 - Morte del lavoratore in nero sul cestello della PLE a seguito di contatto con la linea elettrica area: responsabilità del coordinatore per la sicurezza
- ▶ Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24915
- ▶ Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 febbraio 2020, n. 3073 - Utilizzo e accesso di ponti elettrici. Responsabilità del Coordinatore per la sicurezza e direttore dei lavori

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Sentenza favorevole



Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24915

- ▶ Il coordinatore per la progettazione ed esecuzione ha una **funzione di vigilanza differente da quella del datore di lavoro** e che riguarda la configurazione generale delle lavorazioni che comportino un rischio e non anche quella di controllo delle singole attività lavorative che è demandata ad altre figure operative.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24915

- ▶ Il caso vedeva un titolare di una ditta edile subire un infortunio letale a seguito del crollo del solaio di uno stabile con conseguente schiacciatura sotto una trave di cemento.
- ▶ **Il coordinatore per la fase di progettazione ed esecuzione veniva tratto in giudizio per avere cagionato il crollo,**
- ▶ avendo omesso la corretta valutazione dei rischi per gli operatori di cantiere nel PSC in relazione alla totale demolizione del solaio di sottotetto, opera non prevista da progetto e non autorizzata in via amministrativa, in violazione del D.Lgs. n. 81/08, artt. 91 e 92.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24915

- ▶ Con riferimento alle attività di lavorazione svolte in un cantiere edile, il CSE è titolare di una **posizione di garanzia** che si affianca a quella di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di **alta vigilanza**, consistenti nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori, e nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (Cass. pen., Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 27165).

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24915

- ▶ L'alta vigilanza, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, indica, piuttosto, il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici; mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno poteri-doveri di intervento diretto, il coordinatore li ha solo quando constata direttamente gravi pericoli.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24915

- ▶ La gestione dei rischi non deve essere confusa con quelli che sono propri e specifici del committente e del datore di lavoro, che non sono e non possono essere gestiti dal coordinatore;
- ▶ l'alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione viene in rilievo laddove si sia in presenza di un **rischio interferenziale**, sia cioè in atto una lavorazione che vede contemporaneamente al lavoro più imprese, con un aumentato rischio antinfortunistico reciproco.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24915

- ▶ Il CSE assume una funzione di garante sulle situazioni di pericolo in cantiere, indipendentemente dalle lavorazioni in corso,
- ▶ solo nei casi di macroscopiche carenze organizzative o di attuazione della normativa antinfortunistica che determinino una situazione di pericolo grave ed imminente che gli impone di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 giugno 2021, n. 24915

- ▶ Il coordinatore per l'esecuzione, in definitiva, **non è il controllore del datore di lavoro**, ma solo il gestore del rischio interferenziale rischio di cui, nella fattispecie, non era stata fatta alcuna menzione.

Sentenza sfavorevole



Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, [sentenza n. 2845 del 25 gennaio 2021](#)

- ▶ **Responsabilità del CSE per la mancata verifica di adeguatezza del POS della ditta appaltatrice**
- ▶ (Cse) condannato per il reato di **lesioni personali gravi** patite da un lavoratore il quale, mentre era impegnato a realizzare le soglie di un balcone, si era calato sul ponteggio adiacente il fronte dell'edificio, che aveva ceduto sotto il peso dell'operaio provocandone la caduta.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, [sentenza n. 2845 del 25 gennaio 2021](#)

Contestazioni al CSE Accertato che il ponteggio presentava **carenze strutturali ed un errato posizionamento** rispetto alla parete del manufatto, si contestava di **non avere**:

- richiesto alla ditta appaltatrice l'**osservanza di corrette procedure di lavoro** nello specifico ambito degli interventi sui balconi;
- **adeguatamente valutato il Piano operativo di sicurezza (Pos)** della ditta appaltatrice privo di particolari accorgimenti prevenzionali per lavorazioni in quota di quel genere, provvedendo del caso all'adeguamento rispetto al [Piano di sicurezza e coordinamento \(Psc\)](#);
- **sollecitato l'appaltatore alla messa a norma del ponteggio**, pericoloso ed inadeguato per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e per carenza di interventi di manutenzione.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, [sentenza n. 2845 del 25 gennaio 2021](#)

Cosa sosteneva il Cse

- ▶ la condotta del lavoratore si presentava assolutamente **imprevedibile, abnorme ed esorbitante** rispetto alla lavorazione allo stesso demandata;
- ▶ i compiti del coordinatore non andavano confusi con quelli esigibili da altre figure tutoriali, quali il **datore di lavoro e il responsabile dei lavori**, e non era a suo carico vigilare costantemente sull'andamento dei lavori, né di svolgere funzioni di supplenza rispetto al datore di lavoro;
- ▶ in base al Piano di sicurezza e di coordinamento, il Cse aveva fissato **misure dirette a prevenire la caduta dall'alto** in relazione alla fase lavorativa, mentre il fatto si era verificato per un improvvido comportamento del lavoratore.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, [sentenza n. 2845 del 25 gennaio 2021](#)

- ▶ Sostengono i giudici della Suprema Corte che “Il compito del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori non si arresta ad un **controllo notarile sulla regolarità formale del Pos** e sulla astratta fattibilità di una lavorazione in quota con i mezzi indicati nel piano operativo ... a fronte del totale silenzio del Pos sulle modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi, il Cse avrebbe dovuto porsi il problema della indeterminatezza di tali indicazioni. E **verificare se le lavorazioni fossero compatibili** con le caratteristiche degli strumenti forniti dall'impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità.
- ▶ Adempiendo, in tale modo, alle **funzioni di verifica e coordinamento ad esso demandate con poteri di segnalazione e di contestazione** di eventuali inadempienze fino all'esercizio di poteri inibitori nelle ipotesi più gravi e nelle situazioni più urgenti, con particolare riferimento alla distinzione di rischio generico ricadente nello spettro di controllo e di coordinamento del Cse, comprensivo dell'organizzazione delle lavorazioni.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, [sentenza n. 2845 del 25 gennaio 2021](#)

- ▶ A una valutazione di totale inadeguatezza del Pos della impresa appaltatrice è correlato il giudizio di colpa in capo al Cse per non essere stato in grado di cogliere la sostanziale indeterminatezza delle pratiche di lavoro sugli sporti e l'assenza o comunque la distanza di presidi di sicurezza per il concreto atteggiarsi delle lavorazioni e di procedere alle opportune correzioni ed adeguamenti.

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, [sentenza n. 2845 del 25 gennaio 2021](#)

- ▶ Non basta limitarsi a sottolineare la adeguatezza e la completezza del Psc in relazione alla necessità di presidi per i lavori da eseguirsi in quota, se si omette totalmente di considerare che **il Pos della impresa appaltatrice risultava del tutto silente sulle cautele da adottarsi per i lavori da eseguirsi sui balconi e sulla necessità di seguire determinati percorsi per accedere da e verso terra.**
- ▶ La contestazione mossa al Cse attiene appunto al **mancato coordinamento tra i due piani e all'omesso adeguamento del Pos**, laddove l'impalcatura posta a ridosso della parete del fabbricato ove aggettavano gli sporti, rappresentava agevole ma pericolosa via di fuga per il lavoratore impegnato nella lavorazione, facilmente accessibile per l'assenza di balaustre di contenimento e pertanto strumento atto a creare distorte e pericolose pratiche lavorative.

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 feb 19 n. 5893

Caduta dall'alto durante i lavori di ricopertura dei pannelli.
Lesioni con prognosi superiore a 40 giorni

- ▶ Il lavoratore nell'eseguire lavori in quota di ricopertura dei pannelli, nel cantiere, perdeva l'equilibrio e si appoggiava sul parapetto laterale, che si sganciava dalla trave e lo faceva precipitare da un'altezza di circa 6,60
- ▶ Dalla sentenza di primo grado risulta che il parapetto che ha ceduto, determinando la caduta del lavoratore, era di un modello tale che, secondo il piano di sicurezza e la sua stessa scheda tecnica, si presentava inadatto per un supporto, come nel caso di specie, in cemento armato, essendo stato concepito piuttosto per supporti in legno
- ▶ SENTENZA ANNULLATA: il reato è estinto per prescrizione.

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2021, n. 18951

Infortunio mortale del conducente dell'autobetonpompa

- ▶ Operaio precipita con una autobetonpompa nella scarpata: responsabilità del coordinatore che non prevede nel PSC il rischio inerente la posa del calcestruzzo percorrendo strade con dislivelli
- ▶ IL coordinatore per la progettazione risponde per l'infortunio riconducibile all'inadeguata valutazione, nel piano di sicurezza e di coordinamento, del rischio interferenziale, e alla mancata previsione di misure di sicurezza idonee a prevenirlo

Cass. Pen. Sez. 4 26 mag 2021, n. 20810

Infortunio mortale del lavoratore in nero- avendo l'imputato omissso la specifica indicazione e valutazione dell'area di rischio connessa

- ▶ *alla presenza della linea ad alta tensione,*
- ▶ *alla concreta distanza dalla posizione operativa,*
- ▶ *all'utilizzo in prossimità della linea elettrica dell'elevatore,*
- ▶ *alla presenza di lavoratori al nero, privi di una specifica formazione e informazione.*
- ▶ **un'analisi dei rischi standardizzata**, priva di valutazioni in concreto del grave rischio di elettrocuzione
- ▶ **coordinatore per la sicurezza**, che ha redatto un PSC generico definito "**burocratizzato**"

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Civile, Sez. Lav., 10/02/20, n. 3073 - Utilizzo e accesso di ponti elettrici. Responsabilità del Coordinatore per la sicurezza e direttore dei lavori

- ▶ **Condanna al risarcimento del lavoratore del danno subito a seguito dell'infortunio sul lavoro**
- ▶ **Il lavoratore era salito sul ponte elettrico per recuperare alcuni utensili e nello scendere aveva scavalcato il parapetto laterale e messo i piedi sulla mantovana, che era caduta facendolo precipitare al suolo.**

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

La giurisprudenza

Sulla presenza in cantiere del coordinatore per l'esecuzione

“pur non configurandosi in capo ai coordinatori per la sicurezza in fase esecutiva un obbligo di presenza continuativa nel cantiere, l'aver omesso, per due-tre giorni il controllo in loco, in un momento indubbiamente critico quale l'avvicendamento tra due imprese mentre erano in corso lavori sul tetto e con fori scoperti, per di più nella delicata fase di risvolto della guaina sul cordolo, è stato correttamente ritenuto dai giudici di merito integrare violazione di un obbligo derivante dalla posizione di garanzia rivestita dagli imputati”.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 57974 del 29/12/17 - La funzione di alta vigilanza del CSE

- ▶ *“per pacifica giurisprudenza in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (vds. Sez. 4, Sentenza n. 3288 del 27/09/16)”.*

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Corte di Cassazione Pen. Sez. IV - Sentenza n. 57974 del 29/12/17 - La funzione di alta vigilanza del CSE

- ▶ *la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio per l'ipotesi in cui i lavori contemplino l'opera, anche non in concomitanza, di più imprese o lavoratori autonomi **le cui attività siano suscettibili di sovrapposizione od interferenza**, e non il sovrintendere, momento per momento, alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal piano operativo di sicurezza*

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. 4, 15/09/17, n. 42294 - Lavori di rifacimento del manto stradale e caduta di una passante. Responsabile il coordinatore per la sicurezza

Al coordinatore per la sicurezza fa capo la vigilanza sulla organizzazione complessiva del cantiere, con ciò intendendosi la conformazione dell'opera, dell'area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni alla necessità di sicurezza dei lavoratori

è il soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche che si interpone tra la committenza e le imprese esecutrici, quale garante della sicurezza del cantiere.

In tal senso deve essere letto il significato del concetto di "alta vigilanza" che è stato delineato dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi specificato che certamente il coordinatore per la sicurezza non deve controllare, momento per momento, le singole attività lavorative, competendo ciò al datore di lavoro (cd vigilanza operativa) ma deve sorvegliare sulla generale conformazione delle lavorazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. 4, 15/09/17, n. 42294 -
Lavori di rifacimento del manto stradale e caduta di
una passante. **Responsabile il coordinatore per la
sicurezza**

Il coordinatore sicurezza ricorre in Cassazione con le seguenti
motivazioni di carattere tecnico:

- ▶ L'appaltatore **non aveva comunicato l'inizio dei lavori** non permettendo al coordinatore di poter adempiere ai propri doveri normativi e nemmeno aveva inviato il POS;

La Cassazione rigetta dunque il ricorso evidenziando come l'eventuale assenza di opportuna informazione dell'Impresa Appaltatrice, non esime il coordinatore sicurezza dai suoi doveri normativi di **alta vigilanza** a maggior ragione quando lo stesso ha sottoscritto una convenzione con la Stazione Appaltante ed i lavori sono consegnati.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza 05/10/17, n. 45862 -
Caduta dall'alto durante i lavori di pittura delle pareti esterne del
vano ascensore.

Responsabilità del coordinatore per la sicurezza

ai coordinatori compete la responsabilità di verificare che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza 05/10/17, n. 45862 -
Caduta dall'alto durante i lavori di pittura delle pareti esterne del
vano ascensore.

Responsabilità del coordinatore per la sicurezza

*la responsabilità del ricorrente è stata ancorata all'aver
egli omesso di curare che il piano operativo di sicurezza
dell'impresa fosse idoneo e coerente con il piano
progettuale di sicurezza e coordinamento e che le opere
di protezione previste in fase progettuale fossero attuate,
non intervenendo affinché fossero predisposte opere
provvisoriale atte ad impedire cadute dall'alto in
relazione ai lavori di rasatura e di tinteggiatura delle
pareti adiacenti il lucernario, in considerazione dello
sviluppo dei lavori, visibile ed a lui noto”.*

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Corte di Cassazione

*Il Coordinatore sicurezza (CSP & CSE) non ha soltanto il
compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese
operanti nello stesso cantiere, ma anche quello di
vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni
del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione
delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità
dei lavoratori (Cit.)*

Questo quanto nuovamente ribadito dalla Corte di
Cassazione in ordine ai **profili di responsabilità ascrivibili
alla figura del coordinatore sicurezza** all'interno dei
cantieri e alla **posizione di garanzia** che lo stesso ricopre
alla luce di quanto previsto in materia antinfortunistica.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Corte di Cassazione

- ▶ La Corte di Cassazione ha ritenuto, con riferimento al periodo all'attività del coordinatore in fase di esecuzione nei cantieri temporanei ha precisato che lo stesso è titolare di **una posizione di garanzia**, che non può ritenersi esaurita allorché siano terminate le opere edili in senso stretto, in quanto lo stesso continua a rivestire un **ruolo di vigilanza sul generale espletamento delle lavorazioni**, che ordinariamente afferiscono ai cantieri, per tutto il tempo necessario per la completa esecuzione dell'opera ed è tenuto pertanto a garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché i lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente.
- ▶ Con riferimento poi alla nozione di "alta vigilanza", il coordinatore riveste un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto ed è proprio in relazione al primario compito di coordinamento delle attività di più imprese che operano nell'ambito del medesimo cantiere che deve trovare fondamento la definizione della sua posizione di garanzia nel cantiere temporaneo o mobile.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa

Approfondimenti

- ▶ <https://studiolegaleramelli.it/2021/04/27/la-cassazione-torna-a-precisare-il-perimetro-della-responsabilita-del-coordinatore-della-sicurezza-in-fase-di-esecuzione-dei-lavori-e-del-datore-di-lavoro/>
- ▶ <https://www.puntosicuro.it/coordinatori-C-78/coordinatore-alla-sicurezza-compiti-limiti-alle-responsabilita-del-cse-AR-21163/>
- ▶ <https://www.das.it/responsabilita-penale-del-coordinatore-per-la-sicurezza-in-fase-esecutiva/>
- ▶ <https://grupprocmb.com/le-responsabilita-del-coordinatore-per-la-sicurezza-in-un-infortunio-mortale-durante-la-sospensione-dei-lavori/>

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Avv Angela Costa



- Avv Angela Costa
- +39 091 340837
- acosta@ergon.palermo.it

Il preposto

MODIFICA Legge 17 dic 21 n. 215

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ott 21 n. 146

La giurisprudenza

Se l'infortunio di un lavoratore accaduto in un cantiere non è avvenuto per errate scelte gestionali di fondo o da difetti strutturali noti ma da una decisione estemporanea assunta durante i lavori la gestione del rischio è di competenza del preposto.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale e in tal senso la stessa Corte ha richiamato tutti gli obblighi che il legislatore gli ha imposti e contenuti nell'art.92 del D. Lgs.9/4/2008 n.81.

Non è anche tenuto invece, ha proseguito, ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, controllo questo demandato ad altre figure operative, quali il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.

(Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 48963 del 25 ottobre 2017)

Il preposto



Art. 18 Obblighi del datore di lavoro:

- ▶ b-bis) **individuare il preposto** o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19.
- ▶ I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'**emolumento** spettante al preposto per lo svolgimento delle attività.
- ▶ Il preposto **non può subire pregiudizio** alcuno a causa dello svolgimento della propria attività

Individuazione

- ▶ **NON** è una nomina ma un'individuazione
- ▶ Parte dal datore di lavoro
- ▶ Chiara per il preposto
- ▶ Conosciuta da tutti i lavoratori



Il preposto



► Per il lavoro svolto in **regime di appalto o subappalto**, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto

Art.19. Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, I PREPOSTI, SECONDO LE LORO ATTRIBUZIONI E COMPETENZE, devono:

- a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;*
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Art.19. Obblighi del preposto Lett. a

PRIMA DELLA MODIFICA Legge 17 dic 21 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ott 21 n. 146

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di **persistenza della inosservanza, informare i superiori diretti;**
- a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di **non conformità comportamentali** in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;*

Ergon Ambiente e Lavoro Avv Angela Costa

Art. 19. Obblighi del preposto Lett. fbis

- *f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*

Ergon Ambiente e Lavoro Avv Angela Costa